

Prot. N° 1963 #Div. 4.

Catania, 23-1-1959

OGGETTO: Nuove norme sulla circolazione stradale.

ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di

C A T A N I A

Ai SINDACI dei COMUNI della PROVINCIA

LORO SEDI

e p. c.

Alla PRESIDENZA della REGIONE SICILIANA
Amministrazione Civile

P A L E R M O

Alla COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO

C A T A N I A

Per opportuna conoscenza e norma, si trascrive la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale Viabilità Ordinaria - Ispettorato Generale della Viabilità - n° 116, in data 12 gennaio 1959, stesso oggetto:

"Come è noto, con Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 Ottobre 1958, n° 956, è stato approvato il nuovo Codice stradale, che, giusta quanto dispone l'art. 2 del decreto stesso, entrerà in vigore il 29 gennaio 1959, data in cui saranno abrogate (articolo 145) fra l'altre:

- 1)- le norme contenute nei regolamenti comunali di circolazione, emanati in applicazione degli articoli 52 e 128 del R.D. 8-12-1933, n° 1740;
- 2)- le disposizioni locali, concernenti l'uso delle segnalazioni acustiche degli autoveicoli, emanate in base al R.D.L. 17-1-1935, n° 423, convertito in legge 3 giugno 1935, n° 1151;
- 3)- la legge 6 agosto 1954, n° 877, e, conseguentemente, la norma che demanda a questo Ministero, di concerto con quello dei Trasporti, di stabilire limitazioni di velocità sulle strade pubbliche urbane ed extraurbane.

Il nuovo codice, infatti, ha recepito nel proprio contesto (titolo VIII - norme di comportamento) le disposizioni più importanti dettate dai regolamenti sopra menzionati, ha vietato l'uso delle segnalazioni acustiche in tutti i centri abitati, ha stabilito, con carattere di generalità, limiti massimi di velocità per i veicoli che circolano sulle strade pubbliche urbane ed extraurbane.

In considerazione di ciò, questo Ministero ritiene sia il caso di soprassedere all'approvazione delle deliberazioni mediante le quali i Comuni hanno adottato regolamenti di circolazione o divieti di segnalazioni acustiche, avendo il nuovo codice disciplinato ex novo la soggetta materia.

Le Province e i Comuni potranno fissare, anche fuori dei centri abitati, in deroga alle disposizioni dettate dall'art. 103, limiti di velocità non superiori, nei massimi, ai valori numerici indicati nell'articolo stesso. Tale potere dovrà essere esercitato conformemente alle direttive di questo Ministero, che potrà modificare i provvedimenti adottati in materia dagli Enti medesimi.

In proposito, si fa presente, sin d'ora, che le limitazioni di velocità previste dalla citata norma sono sufficienti per garantire la sicurezza della circolazione nella maggioranza delle situazioni, ragione per cui gli Enti suddetti dovranno avvalersi del cennato potere solo quando non sia possibile conseguire la voluta moderazione della velocità con altro mezzo, come i cartelli indicatori di pericolo o i dispositivi a luce gialla intermittente. Disposizioni limitative di

velocità non sono, altresì, necessarie quando le strade, per le loro caratteristiche planoaltimetriche, non consentano di mantenere velocità elevate.

Se, tuttavia, in casi particolari, fosse indispensabile stabilire limitazioni speciali, le Provincie e i Comuni, prima di adottarle, dovranno sentire l'Ufficio del Genio Civile, dandone immediata notizia a questo Ministero - Ispettorato Generale della Viabilità.

Si pregano i Signori Prefetti di portare quanto sopra a conoscenza degli Enti interessati, affinché si astengano dall'adottare deliberazioni concernenti regolamenti di circolazione oppure divieti di segnalazioni acustiche, e si avvalgano del potere di cui si è fatto cenno con moderazione ed oculatezza e nei soli casi di necessità, assoluta e comprovata".

IL PREFETTO - Rizzo -

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Grammichele, li 2 MAR 1950
IL SEGRETARIO CAPO



[Handwritten signature]